

Decreto Pnrr Transizione 5.0, poco tempo per pianificare gli investimenti

Gaiani e Lenzi
— a pag. 35



Investimenti transizione 5.0, tempi stretti per la pianificazione

Il credito d'imposta
DECRETO PNRR

Da chiarire se il bene
entro il 2025 deve essere
anche entrato in funzione

Luca Gaiani

Crediti di imposta fino al 45% per gli investimenti del piano transizione 5.0, ma con un arco temporale limitato al 31 dicembre 2025. Il decreto Pnrr prevede che gli investimenti realizzati nel 2024 e nel 2025 in beni con caratteristiche 4.0, che consentano risparmi energetici oltre determinati limiti percentuali, usufruiscono, in alternativa ai bonus vigenti, di crediti di imposta crescenti in funzione del livello di riduzione dei consumi ottenuto. Per utilizzare gli incentivi 5.0 occorre porre in essere una nutrita serie di adempimenti e attestazioni e attendere dal Gse la comunicazione dell'importo spettante sulla base delle risorse disponibili. La compensazione si effettua entro fine 2025, con riporto a nuovo dell'importo inutilizzato.

Crediti crescenti per gli investimenti 5.0

L'articolo 38 del Dl 19/2024 introduce una nuova agevolazione per gli investimenti delle imprese in beni

materiali e immateriali realizzati nel 2024 e nel 2025 con gli obiettivi di transizione 5.0 digitale ed energetica. Gli investimenti devono avere le caratteristiche di quelli industria 4.0 (allegati A e B alla legge 232/2016), essere interconnessi e inoltre consentire il contenimento dei consumi energetici almeno in base ai parametri indicati dalla norma (si veda l'articolo a destra).

L'agevolazione transizione 5.0 prevede percentuali di credito di imposta e limiti di costo agevolabile più vantaggiosi di quelli stabiliti, per il medesimo periodo,



Peso: 1-1%, 35-38%

per gli investimenti 4.0.

Per i tre livelli di riduzione di consumi energetici indicati dalla legge, i crediti sono rispettivamente pari al 35%, al 40% e al 45% fino a 2,5 milioni; al 15%, al 20% e al 25% tra 2,5 e 10 milioni e al 5%, al 10% e al 15% tra 10 e 50 milioni. Il tetto si calcola su base annuale (50 milioni per 2024 e 50 milioni per 2025), come per quello 4.0 (circolare delle Entrate 14/E/2022), e per ciascuna impresa beneficiaria.

Il bonus 5.0 non è cumulabile né con il credito 4.0 (materiali e immateriali), né con quello per investimenti nella «Zes unica».

Attestazioni e comunicazioni

La spettanza del bonus 5.0 richiede il rispetto di numerose formalità il cui contenuto sarà dettagliato da un decreto delle Imprese e del Made in Italy da emanare entro il 1° aprile. Si parte con una comunicazione al Gse con la descrizione dei cespiti e il costo preventivato a cui dovrà essere allegata una attestazione “ex ante” sulla riduzione programmata dei consumi, rilasciata da un certificatore dotato di requisiti professionali e di indipendenza. Si prosegue con comunicazioni periodiche sull'avanzamento dell'investimento

per terminare con la comunicazione di completamento a cui andrà allegata la attestazione “ex post” sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. Occorre inoltre una certificazione del revisore legale riguardante l'effettivo sostenimento delle spese agevolate. Le fatture, i Ddt e gli altri documenti dell'acquisto dovranno riportare un richiamo alla norma agevolativa. Si auspica che, anche per 5.0, valga il chiarimento del ministero dell'Economia e finanze del 10 gennaio 2024 sulla esclusione del richiamo nei Ddt se essi sono identificati nella fattura.

Tempi stretti per gli investimenti

La norma agevola gli investimenti 5.0 effettuati nel 2024 e nel 2025. Essendo prevista una comunicazione preventiva, con relativa attestazione ex ante, non è chiaro se possano rientrare nel bonus anche investimenti avviati (dal 1° gennaio 2024) prima della comunicazione (ed eventualmente prima dell'entrata in vigore del Dl 19). Per verificare quando l'investimento si considera effettuato, dovrebbero valere, come già per Industria 4.0, le regole di competenza temporale (consegna o spedizione per le cessioni oppure ultimazione per gli investimenti in appalto). Un dubbio sorge circa la necessità

che, entro fine 2025, l'investimento risulti, non solo ultimato (come è per 4.0, che peraltro prevede una coda al 30 giugno 2026 per “prenotazioni” del 2025), ma anche entrato in funzione e interconnesso onde consentire il rilascio della attestazione ex post. Se così è, i tempi per pianificare ed effettuare questi investimenti appaiono molto ristretti.

Compensazione entro fine 2025

Il credito di imposta si compensa in F24 dal 5° giorno successivo alla comunicazione con cui il Gse indica l'importo spettante e fino al 31 dicembre 2025. L'eccedenza eventualmente non utilizzata è compensabile nei 5 anni successivi. Il recapture del credito è molto più ampio di quello previsto per il bonus 4.0, interessando cessioni e dislocazioni in altri stabilimenti (non solo all'estero) entro il quinto (anziché il secondo) anno successivo al completamento dell'investimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NO CUMULO
Bonus 5.0 non cumulabile con il credito 4.0 né con quello per investimenti nella Zes unica

DAL MIMIT
Atteso Dm con i dettagli sulla comunicazione al Gse e sulla attestazione dei consumi



I bonus a confronto

TIPOLOGIA INVESTIMENTO	ANNI 2024 - 2025 + 1° SEMESTRE 2026 (CON "PRENOTAZIONE" 2025)		
Beni materiali Industria 4.0 (Allegato A Legge 232/2016)	20% fino a 2,5 milioni		
	10% tra 2,5 e 10 milioni		
	5% tra 10 e 20 milioni		
	I limiti di importo degli scaglioni si intendono validi su base annuale, cioè si “ricaricano” di anno in anno		
Beni immateriali Industria 4.0 (Allegato B Legge 232/16)	ANNO 2024 + 1° SEMESTRE 2025 (CON "PRENOTAZIONI" 2024)	ANNO 2025 + 1° SEMESTRE 2026 (CON "PRENOTAZIONI" 2025)	
	15%	10%	
	Fino a 1 milione	Fino a 1 milione	
Beni materiali e immateriali Transizione 5.0 (art. 38, Dl 19/2024)	ANNO 2024 - 2025		
	PRIMO LIVELLO*	SECONDO LIVELLO**	TERZO LIVELLO***
	35% fino a 2,5 milioni	40% fino a 2,5 milioni	45% fino a 2,5 milioni
	15% tra 2,5 e 10 milioni	20% tra 2,5 e 10 milioni	25% tra 2,5 e 10 milioni
	5% tra 10 e 50 milioni	10% tra 10 e 50 milioni	15% tra 10 e 50 milioni

(*) Primo livello: riduzione consumi energetici non inferiore al 3% (struttura produttiva) o al 5% (investimento). (**) Secondo livello: riduzione consumi energetici non inferiore al 6% (struttura produttiva) o al 10% (investimento). (***) Terzo livello: riduzione consumi energetici non inferiore al 10% (struttura produttiva) o al 15% (investimento).
Per il calcolo del credito 5.0: ● il costo dei moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% (art. 12, lett. b, Dl 181/2023) si assume al 120%. ● Il costo dei moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0% (art. 12, lett. c, Dl 181/2023) si assume al 150%



Peso: 1-1%, 35-38%